

(N. 2426-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 giugno 1952 (V. Stampato N. 2665)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1952

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1952

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, dopo la sua approvazione in sede deliberante della VII Commissione legislativa della Camera dei deputati, fu presentato alla approvazione della VII Commissione legislativa di questa Assemblea, pure in sede deliberante nella sua seduta del 3 luglio 1952.

Esso viene ora sottoposto all'esame della Assemblea plenaria su richiesta avanzata, nelle forme regolamentari, dai senatori Meacci, Voccoli, Cappellini, Massini, Mariotti, Priolo, Tissi e Franza.

Ne sono lieto. Perchè una discussione più ampia ed aperta mi dà motivo di mettere in

evidenza con questa relazione, sia pur scarna e succinta, tutta la importanza del provvedimento che è sostanzialmente ispirato alle profonde ragioni ideali di cui si alimenta il nostro spirito.

Il potenziamento economico del Paese, tenacemente perseguito in questi anni, che sempre più ci allontanano dalle distruzioni della guerra, non può ottenersi soltanto con la costruzione di nuove case, di nuove strade e ferrovie o di nuovi acquedotti o fognature, di nuove officine, di grandiose bonifiche, di nuovi porti o di approdi, oppure di grandi centrali elettriche: in una parola con la realizzazione di soli beni produttivi di ricchezza.

La legge del 3 agosto 1949, n. 589, che ha dettato le norme intese alla costruzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali estende difatti i suoi benefici anche ad opere di assistenza e di beneficenza, come la costruzione o il completamento di ospedali e di nuovi tubercolosari, o cimiteri; ed essa non dimentica la necessità dell'ampliamento, arredamento e riattamento degli edifici scolastici dove si formano le menti ed il carattere delle nuove generazioni.

Dalle necessità della vita normale, a quelle dell'assistenza ai bisognosi nelle sue forme più varie, a quelle dell'educazione e della cultura, lo Stato è intervenuto con provvedimenti che si estendono ad un campo vastissimo di opere che hanno impegnato somme ingenti e richiesto sacrificio notevole ai contribuenti.

Oltre 3.000 miliardi di spesa sono stati autorizzati in poco più di quattro anni, per investimenti produttivi necessari allo sviluppo del Paese. Mi sembra superfluo farne qui il lungo elenco con la serie delle leggi che abbiamo fino ad oggi approvato in questa prima legislatura della Repubblica italiana.

Ma già nella discussione della legge 3 agosto 1949, come ricorda la relazione ministeriale al presente disegno di legge, si sono levate alla Camera dei deputati, autorevoli voci che richiedevano una estensione della legge stessa che fosse destinata allo sviluppo ed all'ampliamento di quelle particolari opere pubbliche che richiamano alla meditazione, e che elevano lo spirito nel raccoglimento della preghiera.

La ricostruzione di un popolo non può trascurare questo importante bisogno interiore della vita civile dei cittadini.

Per quanto indispensabili siano i beni materiali, il capitale, le macchine, le costruzioni e gli impianti, tutto questo non può essere che privo d'espressione e sterile, se non viene vivificato da un profondo sentimento religioso.

Il Governo durante la discussione della legge del 1949 ricordata, accettò un ordine del giorno che richiedeva di provvedere allo sviluppo delle costruzioni di nuove chiese parrocchiali e di case canoniche; ed ora, con il provvedimento che viene presentato alla nostra approvazione, l'impegno preso viene mantenuto.

Trattasi di provvedere ai bisogni spirituali di una popolazione in continuo aumento. La pressione demografica estende i suoi riflessi anche nel campo dello sviluppo degli edifici sacri che sono il centro di tutta l'attività della assistenza religiosa.

Da un esame effettuato recentemente, risulta che occorrerebbero attualmente almeno 360 nuove chiese parrocchiali e circa 4.000 canoniche delle quali ben 3.000 nell'Italia meridionale ed insulare. Anche assegnando un metro quadrato di nuova chiesa a quattro credenti necessiterebbero circa 100.000 m³ di nuove chiese all'anno opportunamente distribuite secondo i piani di sviluppo edilizio per soddisfare alle esigenze spirituali della continua pressione demografica. Se a queste si aggiunge la necessità della costruzione dell'abitazione del parroco e dei locali per gli uffici adibiti al ministero pastorale, che sono l'indispensabile completamento della chiesa, si rileva che la spesa annua relativa alle necessità che ci occupano raggiungerebbe cifre che sono certamente molto superiori a quella che viene prevista per un anno dal presente disegno di legge.

Esso quindi risponde in parte notevole, ma non completa, allo scopo a cui viene destinato.

La relazione ministeriale rileva che la proposta avanzata entra pienamente nello spirito che ha guidato la ricordata legge del 1949 in quanto che, anche nei tubercolosari, negli ospedali, nelle opere assistenziali in genere e nei cimiteri viene sempre prevista una cappella od un oratorio per le pratiche religiose. Tali opere sono comprese nel complesso degli edifici necessari. Così dicasi per le chiese costruite nei cimiteri di guerra e nei santuari.

Ma la richiesta di esse si manifesta sempre in modo vivissimo nelle località di campa-

gna isolate ed in quelle dei posti di lavoro che sono lontane dai centri urbani. Cito a solo titolo di esempio la richiesta che fu avanzata tempo addietro dagli operai e dalle loro famiglie del centro ferroviario di Roma smistamento, oltre il ponte Salario, che vollero costruita una propria cappella entro gli impianti dell'officina; e ciò perchè la chiesa parrocchiale era troppo lontana.

L'obbligo dello Stato di contribuire alle spese per la costruzione di edifici destinati al culto è inoltre solennemente riconosciuta dalla Costituzione nel suo articolo 7 che, in base al Concordato, attribuisce ai ministri del culto la importante funzione di pubblico ufficiale nella celebrazione del matrimonio che avviene nella chiesa parrocchiale.

Le modalità di concessione del contributo statale per la costruzione di edifici adetti al culto viene precisata dai singoli articoli della legge. La relazione ministeriale mette in evidenza che essi risultano in genere inferiori a quelli stabiliti dalla legge del 3 agosto 1949 che abbiamo in precedenza ricordato e comunque si riferiscono sempre all'importo della spesa per la costruzione del rustico dei fabbricati.

Nelle costruzioni edilizie in genere la parte relativa al rustico importa una spesa che è di circa la metà dell'opera finita. Nel caso particolare delle chiese che richiedono opere di rifinito più notevoli di quelle relative alle

abitazioni civili il rustico verrà ad incidere quasi sempre per un importo inferiore alla metà dell'opera compiuta, naturalmente escludendo gli arredamenti.

Questa considerazione mette ulteriormente in evidenza che il contributo statale alla costruzione di queste opere riconosciute indispensabili non eccede gli stretti limiti che sono richiesti dalle necessità di una misurata parsimonia e sono in ogni caso sempre inferiori a quelli concessi per la costruzione di altre anche meno importanti opere civili.

Per tutti questi motivi che si aggiungono a quelli esposti nella relazione ministeriale, e alle considerazioni svolte alla Camera dei deputati a favore di questo provvedimento, sia con l'approvazione dell'ordine del giorno Berlingieri, Girolami, Spataro e Tosato, nella seduta del 4 luglio 1949, ed infine per quelle che illustrarono il provvedimento in sede della sua discussione in sede deliberante avvenuta il 6 giugno 1952, ritengo che la nostra Assemblea possa con tranquilla coscienza approvare il presente disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

Sarà così compiuta un'altra tappa del faticoso e lungo cammino della ricostruzione, non soltanto economica, ma anche spirituale del nostro popolo laborioso.

CORBELLINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani che provvedono sia al completamento o alla costruzione delle chiese parrocchiali, per parrocchie già esistenti o da costituirsi, sia alla costruzione degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco, un contributo pari alla spesa ammessa per l'acquisto delle aree, nel caso che non siano fornite gratuitamente da altri enti, e a quella relativa alla costruzione del rustico degli edifici.

Il numero e l'ampiezza degli ambienti degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale,

d'ufficio e di abitazione sono stabiliti in rapporto al numero dei parrocchiani.

Per costruzione al rustico s'intende la costruzione dei muri, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione ed allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi gli impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle chiese distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne il loro ampliamento.

Art. 2.

Il contributo dello Stato preveduto dallo articolo precedente è corrisposto dopo il collaudo delle opere eseguite con il contributo

medesimo. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a stati di avanzamento dei lavori.

Per ottenere il contributo preveduto dallo articolo 1 gli ordinari diocesani devono presentare domanda, tramite la Commissione Pontificia centrale per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, il progetto di massima ed il visto di approvazione della predetta Commissione Pontificia per quanto concerne la rispondenza dell'opera stessa ai precetti della liturgia e dell'arte sacra.

La Pontificia Commissione rimette gli atti al Ministero dell'interno, il quale, entro due mesi, deve inviarli al Ministero dei lavori pubblici, pronunciandosi in merito.

L'ordine di precedenza da dare alle domande di contributo è fissato dai predetti Ministeri su proposta della ripetuta Pontificia Commissione alla quale spetta su ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, il rimborso di spese a carico del Ministero dei lavori pubblici pari allo 0,25 per cento del valore cui è commisurato il contributo.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le opere di cui alla presente legge sono eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi, nonchè la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In ogni progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato risultante dal progetto approvato.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Art. 4.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei Registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici finanziari. Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Gli interessi dei mutui eventualmente stipulati ai fini della presente legge sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Per l'esecuzione delle opere prevedute dalla presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le somme di lire 4 miliardi per l'esercizio 1952-53 e lire 4 miliardi per l'esercizio 1953-54.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

A partire dall'esercizio finanziario 1954-55, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge saranno annualmente stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi preveduta dal precedente articolo per l'esercizio 1952-53 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti.